

N. 510/25 R.G.



CORTE DI APPELLO DI MESSINA

PRIMA SEZIONE CIVILE

La **Corte di Appello di Messina**, Sezione Prima Civile composta dai signori:

- | | |
|------------------------------|------------------|
| 1) dott. Massimo Gullino | Presidente |
| 2) dott.ssa Augusto Sabatini | Consigliere |
| 3) dott.ssa Marisa Salvo | Consigliere rel. |

ha emesso la seguente

ORDINANZA

nel procedimento di reclamo iscritto al n. N. 510/2025 R.G. vertente

tra

Parte_1, C.F.: *C.F._1*, nata a Patti (ME) il 01/07/1972, ivi residente in Via Padre Pio da Pietralcina, n. 6, elettivamente domiciliata in Messina, Via Nicola Fabrizi, 87 presso lo studio dell'avv. Maria Giulia Albiero, che la rappresenta e difende giusta procura conferita su foglio separato ma materialmente congiunto al reclamo

CP_1

e

Controparte_2 C.F.: *C.F._2* nato a Patti (Me) il 13/11/1971 ed ivi residente in Via Padre Pio Da Pietrelcina n. 6, elettivamente domiciliato in Patti, C/so Matteotti n. 153, presso lo studio dell'avv. Antonietta Privitera, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti

Reclamato/reclamante incidentale

Con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte D'Appello

Oggetto: reclamo ex art. 473 bis 24 c.p.c. avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Patti in data 07.05.2025 nel procedimento n. 1288/2024 R.G.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ordinanza emessa ex art. 473 bis 22 c.p.c. in data 07.05.2025 nel procedimento per separazione personale iscritto al n. 128872024 R.G., promosso da *Controparte_2* nei confronti di *Pt_1* il Tribunale di Patti, in esito alla comparizione delle parti, così disponeva:

“1) Autorizza i coniugi a vivere separati; 2) Assegna la casa coniugale con il relativo arredamento a Parte_1 consentendo a Controparte_2 di ritirare dalla stessa i propri effetti personali”; 3) Ordina a Controparte_2 di corrispondere a Parte_1 un assegno provvisorio mensile di € 600,00 a titolo di contributo per il mantenimento della prole da versare entro il giorno 5 di ogni mese (presso il domicilio della resistente o, in alternativa, con diversa modalità da concordare tra le parti), annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie; 4) Ordina a Controparte_2 di corrispondere a Parte_1 a titolo di assegno di mantenimento provvisorio la somma mensile di € 400,00 da versare entro il giorno 5 di ogni mese (presso il domicilio della resistente o, in alternativa, con diversa modalità da concordare tra le parti), annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie; 5) Ammette la prova per come indicato in parte motiva e rinvia – stante gli obiettivi del PNRR e il carico del ruolo Famiglia - per l'espletamento dell'istruttoria all'udienza del 10.2.2026, ore 11:00 dinnanzi al GOP delegato, dott.ssa Per_1”.

Avverso detta ordinanza, con atto del 09.06.2026 proponeva reclamo la Pt_1

Si costituiva il CP_2, chiedendo il rigetto del reclamo, poiché infondato, e proponendo, altresì, reclamo incidentale.

Disposta con decreto presidenziale in atti la sostituzione dell'udienza destinata alla comparizione delle parti con il deposito di note scritte ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 D.Lgs. 149/22, alla scadenza dei termini assegnati, la Corte, con ordinanza del 6.11.2025, rinviava per sovraccarico di ruolo all'udienza del 13.01.2026, da svolgersi sempre secondo il rito cartolare.

Dopo un ulteriore rinvio, scaduti i termini all'uopo assegnati, la Corte, preso atto del deposito di note di trattazione scritta, con ordinanza dell'11.03.2026, riservava la decisione

MOTIVI DELLA DECISIONE

Reclamo principale

1. Con il primo motivo di reclamo, rubricato “*VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE degli artt. 156 c.c., 473bis.12 c.p.c., 473bis.48 c.p.c., 473bis.2 c.p.c. e art. 473bis.18 c.p.c.*”, Parte_2 lamenta l'erroneità dell'ordinanza nella parte in cui il primo decidente ha determinato in € 400,00 la misura dell'assegno di mantenimento disposto in suo favore.

Rileva, in proposito, l'omessa considerazione, ai fini della quantificazione dell'assegno, dell'esistenza di un mutuo, cointestato con il marito e gravante sulla casa coniugale, la cui rata mensile ammonta a complessivi € 643,17 e che essa reclamante, per effetto della separazione, è tenuta a pagare in ragione della metà.

Tale circostanza non è stata adeguatamente considerata dal giudice di prime cure nella determinazione nella misura dell'assegno di mantenimento, che, una volta detratto l'importo da corrispondere mensilmente a titolo di rata di mutuo, in ragione del 50%, si riduce alla somma di € 80.00 mensili.

Lamenta, altresì, l'inadeguata valutazione del divario economico esistente tra i coniugi, evidenziando che il CP_2, nel corso della prima udienza di comparizione, ha dichiarato di svolgere attività lavorativa come assistente di cantiere nella provincia di Firenze e di percepire emolumenti mensili

pari a circa euro 3.300- 3.500,00, oltre a non sostenere oneri abitativi né costi di vitto, tutti a carico del datore di lavoro.

Al riguardo, la reclamante evidenzia che – contrariamente a quanto sostenuto dal CP_2 -, il reddito netto mensile dallo stesso percepito risulta pari, sulla base della documentazione fiscale dallo stesso prodotta in relazione al triennio 2021-2023, alla somma di € 3.773,00.

Il predetto, inoltre, secondo la Pt_1 è titolare di rapporti bancari e finanziari e il suo portafoglio complessivo, gestito da Controparte_3 , ammontava, all’inizio del mese di aprile 2024, ad € 202.342,00.

Sulla scorta di tali argomentazioni, sostiene che l’importo dell’assegno di mantenimento, determinato dal promo giudice, non risulta sufficiente a garantirle il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, nel corso del quale era il CP_2 – per sua stessa ammissione -, a provvedere al mantenimento della famiglia.

Rileva, sul punto, di aver svolto attività lavorativa occasionale, in qualità di badante del nonno, - come riconosciuto anche da controparte nel corso dell’udienza di comparizione - solo fino al 2014, anno in cui, a fronte dell’aggravamento della patologia di cui risultano affette le due figlie, la stessa, per decisione concordata con il coniuge, non ha più lavorato, per dedicarsi esclusivamente alla cura della prole e alla gestione della casa familiare.

Sostiene di non essere più nelle condizioni di reperire un’attività lavorativa, sia a causa della situazione del nucleo familiare - in cui vi sono due figlie affette da handicap grave e del cui accudimento si deve fare carico esclusivo, stante la lontananza dell’altro genitore -, sia a causa delle sue attuali condizioni di salute (essendole stato diagnosticato, a seguito della scoperta del tradimento del marito, un disturbo depressivo persistente e un disturbo d’ansia reattivo), dell’età (53 anni) e del lungo lasso di tempo trascorso rispetto all’epoca di svolgimento di attività lavorativa (undici anni).

Deduce, infine, che gli immobili, di cui è comproprietaria con il marito, sono tutti improduttivi di reddito, in quanto destinati ad uso ad abitazione familiare, ove vive con le figlie.

§

2. Con il secondo motivo di reclamo, rubricato “*VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 115 e 116 C.P.C. – Valutazione delle prove e dei fatti non contestati – Vizio motivazionale delle risultanze istruttorie*”, la Pt_1 censura l’ordinanza impugnata, per non avere il primo decidente ordinato a controparte – come, invece, da essa ripetutamente richiesto -, il deposito della documentazione relativa alla situazione reddituale e patrimoniale, né valutato tale comportamento come argomento di prova o ai sensi dell’art. 92 e 96 c.p.c.

Invero, secondo l’assunto della reclamante, il CP_2 si è limitato a depositare le dichiarazioni dei redditi 2021, 2022, 2023 - peraltro incomplete in quanto comprendenti solo i primi cinque fogli -, e non anche documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni; ciò in aperta violazione del dovere di leale collaborazione previsto dall’art. 473 bis 18 c.p.c..

Il primo decidente - prosegue la Pt_1 – non solo nulla ha disposto in ordine alla richiesta di integrazione documentale , avanzata da essa resistente, ma, inoltre, neanche ha tenuto conto della mancata contestazione, da parte del CP_2 , della ricostruzione della sua situazione

reddituale/finanziaria e patrimoniale, effettuata da essa parte sia in sede di costituzione, che nella memoria ex art. 473 bis.17 II comma c.p.c..

Sotto tale profilo , deduce di aver documentato, nel corso del giudizio di prime cure a riprova del divario economico esistente tra le parti, la titolarità, in capo al CP_2 di due Polizze Vita contratte con Controparte_4 una accessoria al mutuo erogato per l'acquisto di una parte della casa coniugale, e l'altra, denominata "Life Funds", il cui controvalore, al 31/12/2022, era di € 42.923,49. Tali circostanze non sono state in alcun modo contestate dall'odierno resistente, né richiamate nella motivazione della ordinanza impugnata.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, la Pt_1 chiede la rideterminazione del contributo di mantenimento, disposto dal primo decidente in proprio favore, nella misura di € 1.200,00 mensili o in quella che la Corte riterrà adeguata.

I motivi di reclamo sono specificamente contestati dal CP_2 , il quale rileva, anzitutto, che l'assegnazione alla Pt_1 della casa coniugale (costituita da 13 vani, per una superficie di ben 237 mq), costituisce un indubbio vantaggio economico, a fronte dei costi che lo stesso è tenuto a sostenere per reperire un hotel, durante i suoi rientri in Sicilia per far visita alle figlie.

Deduce, inoltre che la controparte, lungi dall'essere in difficoltà per il soddisfacimento delle proprie esigenze, gode di un cospicuo patrimonio finanziario, che ammonta a più di 100.000,00 €, tra fondi comuni e denaro contante.

Più in particolare, evidenzia che la Pt_1 può direttamente disporre delle somme depositate nei fondi cointestati (che ammontano a circa € 67.600,00), e dai quali la stessa ha arbitrariamente sottratto, in data 14.10.2024, la somma di € 31.592,69,00, provvedendo a depositarla su un conto a lei esclusivamente intestato.

Secondo l'assunto del reclamato, la Pt_1 può, altresì, contare su una cospicua somma di denaro contante accantonata tra il mese di aprile e quello di settembre 2024 quando la stessa, avendo già deciso di estromettere il marito dall'abitazione familiare, aveva iniziato ad effettuare numerosi prelievi dal conto cointestato, per somme che variavano da € 250,00 a € 500,000 al giorno.

La reclamante ha, inoltre, piena disponibilità dei contanti custoditi in cassaforte, che ammontano a circa € 8.000,00 e sono da lei esclusivamente detenuti, posto che la stessa ha deciso di cambiare la serratura della casa familiare e di impedirvi, dunque, l'accesso al marito.

Peraltro – prosegue il reclamato -, la Pt_1 non ha riferito alcunché sull'indennità di accompagnamento dalla stessa percepita in qualità di caregiver delle due figlie e il cui importo – in base ai dati pubblicati sul portale INPS -, ammonterebbe orientativamente, a circa € 500,00 per ciascuna figlia.

Orbene, secondo l'assunto del CP_2 , tale indennità costituisce una forma di reddito, spettante alla Pt_1 per il suo impegno prestato alle figlie in qualità di caregiver, del quale occorre tener conto nella determinazione delle relative condizioni economiche.

Il **CP_2** contesta, inoltre, le argomentazioni di parte avversaria in ordine all'asserita titolarità, in capo a sé, di un portafoglio gestito da **Controparte_3** , di valore pari a € 202.000,00, alla data del 01/04/2024.

Sostiene, a riguardo, di essere titolare di un fondo pensione, gestito da **Controparte_3** , ove investe mensilmente il suo TFR, di cui potrà usufruire esclusivamente alla scadenza e che ha un controvalore di € 92.697,52; nonché di una polizza che consiste in un contratto di assicurazione **Per_2** [...] abbinato al mutuo erogato da **Controparte_3** .

Gli altri componenti che la **Pt_1** prende in considerazione nel quantificare in € 202.342,00 il portafoglio finanziario – prosegue il reclamato -, sono, in realtà, costituiti dai fondi comuni, di ammontare pari a circa € 28.000,00 , gestiti da **Controparte_3** , cointestati ad entrambi i coniugi e di cui anche la reclamante può liberamente disporre (come già ha fatto, prelevando per sé la somma di € 31.592,69 in data 14/10/2024).

Per ciò che concerne, poi, l'asserita incapacità lavorativa della **Pt_1** il reclamato evidenzia la piena possibilità, per la stessa, di inserirsi nel mondo del lavoro, avendo solo 53 anni e un diploma che l'abilita all'insegnamento.

Potrebbe, dunque, trovare occupazione come insegnante in una scuola pubblica o svolgere attività in casa oppure online, tenendo lezioni a studenti bisognosi di supporto nel doposcuola.

Né un ostacolo allo svolgimento di siffatta attività lavorativa potrebbe essere rappresentato dalla condizione di salute delle figlie che, sebbene affette da sindrome di Wolfram, hanno sviluppato e mantenuto un certo grado di indipendenza.

Le stesse, infatti, sono capaci di muoversi autonomamente in casa e negli ambienti conosciuti, di lavarsi e vestirsi; hanno, peraltro, frequentato le scuole dell'obbligo e intrattengono, normalmente, le proprie relazioni affettive e sentimentali.

Le giovani, inoltre, escono di casa, per diverse ore al giorno, con i rispettivi fidanzati o con gli amici, viaggiano da sole e sono, per di più, assistite da una badante, come pacificamente ammesso dalla reclamante.

In tale contesto – continua il **CP_2** -, risulta evidente come la reclamata non sia obbligata ad assistere in via continuativa le figlie – a cui è garantito l'aiuto dei fidanzati, degli amici e della badante -, e goda, pertanto, di tempo libero, da poter impiegare nel reperimento e nello svolgimento di attività lavorativa.

Del resto, ad avviso del reclamato, anche l'asserita sindrome depressiva di cui la stessa reclamante afferma di soffrire potrebbe solo trovare solo giovamento da un impegno della stessa fuori casa e dalla soddisfazione economica che ne deriverebbe.

Tra l'altro, se la detta sindrome depressiva impedisse alla **Pt_1** di lavorare, a maggior ragione non potrebbe consentirle di dedicarsi alla cura delle figlie affette da grave patologia.

Infine, quanto alla circostanza addotta dalla **Pt_1** in ordine all'improduttività dell'immobile di cui è proprietaria – stante la destinazione dello stesso ad abitazione familiare -, il **CP_2** evidenzia che trattasi di immobile di dimensioni talmente grandi (237 mq con 13 vani), da poter essere certamente messo a reddito, mediante la destinazione di parte dello stesso a Bed and Breakfast.

Sottolinea, altresì, la titolarità, in capo a controparte e nella qualità di comproprietaria con esso reclamato, di un garage rimasto nella sua esclusività disponibilità, del tutto inutilizzato e che la stessa potrebbe, dunque affittare, ricavandone un reddito aggiuntivo.

Il reclamato obietta di aver, scrupolosamente, depositato tutta la documentazione, al contrario della Pt_1 che non ha prodotto in giudizio le evidenze dei conti correnti intestati a lei e alle figlie, con particolare riferimento alla pensione di invalidità di cui entrambe sono titolari e che, in ogni caso, fa parte dei redditi percepiti dal nucleo familiare; nonché la documentazione concernente l'indennità di accompagnamento percepita dalla moglie in qualità di caregiver delle figlie.

Così riassunte le posizioni delle parti, va preliminarmente evidenziato che il presente reclamo ha ad oggetto i provvedimenti provvisori ed urgenti di cui all'art. 473 bis 22 I comma c.p.c., ossia quelli adottati all'esito dell'udienza di prima comparizione dei coniugi.

Secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, l'accertamento demandato al giudice del reclamo si sostanzia in un riesame della decisione, tant'è che, può essere espletata anche una integrazione istruttoria, laddove risulti indispensabile (non anche meramente opportuna o necessaria) alla decisione, sia pure esclusivamente mediante l'assunzione di sommarie informazioni.

La possibilità di procedere ad una forma sommaria di istruzione, quale quella prevista, porta ad escludere che il giudice del reclamo sia chiamato ad un mero controllo ab externo della decisione, essendo tale giudice tenuto ad operare una nuova ricostruzione del fatto storico, anche assumendo le sommarie informazioni che si rivelino indispensabili, da poter riesaminare ai fini della decisione.

Afferma il Supremo Collegio che l'espressa possibilità di assumere sommarie informazioni, prevista dalla nuova disciplina, non consente di condividere quell'orientamento formatosi già con riferimento al previgente reclamo ex art. 708 c.p.c., che riduceva tale rimedio a un mero strumento di controllo (limitato, nella sostanza, a errori decisionali evidenti il cui rilievo potesse avvenire senza bisogno di alcuna attività istruttoria), dovendosi pertanto ritenere che, nell'attuale quadro normativo, il reclamo contro i provvedimenti temporanei e urgenti costituisca un vero e proprio gravame, strumentale a un riesame ex novo della controversia decisa con il provvedimento temporaneo adottato dal Tribunale (Cfr. Cass. n. 1486/2025; n. 32211/2025).

Al contempo, deve evidenziarsi che la devoluzione alla cognizione del giudice di merito delle sopravvenienze, prevista dall'art. 473 bis 24 c.p.c., induce a ritenere che, in sede di reclamo, la limitata forma di istruzione non può che essere finalizzata ad approfondire fatti già dedotti in causa e che, pertanto, non possa che prendersi in considerazione la medesima situazione fattuale valutata dal primo decidente, non potendo essere valutati fatti nuovi o situazioni differenti.

Può, pertanto, conclusivamente affermarsi che la cognizione del giudice del reclamo è limitata dalle deduzioni e dalle produzioni che le parti hanno tempestivamente introdotto innanzi al giudice che ha emesso il provvedimento reclamato, poiché eventuali circostanze sopravvenute dovranno essere sottoposte alla cognizione di quel giudice.

Tale precisazione sancisce una sorta di "impermeabilità" del gravame rispetto a ogni mutamento fattuale e si rivela particolarmente utile per meglio definire confini e rapporti tra il reclamo e la revoca o la modifica da parte del giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 473-bis.23 c.p.c. (Cass. cit.).

Sulla scorta di tali principi, la Corte ritiene che, allo stato delle attuali emergenze, il provvedimento impugnato debba essere riformato in punto di determinazione dell'assegno di mantenimento riconosciuto in favore della **Pt_1**

Giova premettere, in punto di diritto, che, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge separato, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio nella fase temporanea della separazione, stante la permanenza del vincolo coniugale e l'attualità del dovere di assistenza materiale, derivando dalla separazione - a differenza di quanto accade con l'assegno divorzile che postula lo scioglimento del vincolo coniugale -, solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione.

Il tenore di vita al quale va rapportato il giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizione del richiedente, è quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del richiedente, in quanto, durante la separazione personale non viene meno la solidarietà economica che lega i coniugi durante il matrimonio e che comporta la condivisione delle reciproche fortune nel corso della convivenza e (cfr. Cass. n. 628/2026; 1999/2026; 30119/2024).

Orbene, il punto di partenza per il riconoscimento di un assegno di mantenimento è rappresentato dall'accertamento di una disparità economica tra le parti, certamente sussistente nel caso di specie, come , peraltro, ritenuto dal primo decidente..

Invero, dal raffronto tra le complessive situazioni reddituali e patrimoniali delle parti, emerge che il **CP_2** ha percepito, nel periodo di imposta 2023, un reddito imponibile pari a € 63.586,00, con un'imposta netta di € 18.696,00 e reddito netto pari, dunque, all'importo di € 44.890,00 (per un importo mensile di circa € 3450,00); al contrario, la **Pt_1** non percepisce alcun reddito, non svolgendo alcuna attività lavorativa, come ammesso , durante l'udienza di comparizione ex art. 473 bis 21 c.p.c., anche da controparte, che ha chiarito di aver provveduto al mantenimento della moglie nel corso della vita matrimoniale (cfr. verbale d'udienza del 07.05.2025).

Inoltre, il **CP_2** non deve sostenere oneri per soddisfare esigenze abitative, posto che i costi del suo alloggio e vitto a Firenze sono posti a carico del datore di lavoro e che lo stesso, pur lamentando l'inidoneità della sua attuale situazione abitativa, non ne ha documentato una modifica implicante spese di locazione.

Come documentato dalla reclamante, il predetto ha stipulato due polizze assicurative (v. allegati n. 18 e 19 del fascicolo di primo grado) ed è titolare di un portafoglio, gestito dalla banca **CP_3** , di ammontare pari a € 180.674,88 (v. allegato n. 15 del fascicolo di primo grado).

Trattasi di circostanza comprovante la disponibilità, in capo al reclamato, di risorse economiche da destinare a varie forme di investimento, in assenza elementi di segno contrario che sarebbe stato onere dello stesso evidenziare.

Invero, il **CP_2** non ha depositato, né nel corso del giudizio di primo grado, né in appello, gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni, da cui poter ricavare l'esistenza dell'attuale situazione reddituale, eventualmente differente rispetto a quella prospettata dalla controparte.

Quanto, invece, alla situazione economica della **Pt_1** infondate si rivelano le argomentazioni del reclamato in ordine alla disponibilità, in capo alla stessa, di somme pari a € 100.000,00, tra denaro contante e fondi comuni.

Trattasi, infatti, di allegazioni sfornite di qualsivoglia riscontro probatorio e oggetto di puntuale contestazione a opera della **Pt_1**

Quest'ultima ha, in proposito, negato di aver prelevato, dal fondo intestato a entrambi i coniugi, la somma di € 31.000,00, per versarla in un fondo di propria esclusiva disponibilità; ha, altresì, chiarito di non aver mai effettuato ingenti prelievi di denaro contante tra il mese di aprile e quello di settembre 2024.

Né, sul punto, risultano dirimenti gli estratti conto prodotti dal **CP_2** : da essi, infatti, non emerge, in alcun modo, né il soggetto che ha effettuato i vari prelievi nel corso del 2024, né il luogo dell'avvenuta operazione.

Ad ogni modo, come correttamente sottolineato dalla reclamante, nel caso di specie, vengono in rilievo prelievi di denaro contante effettuati, sul conto cointestato, in un periodo di convivenza matrimoniale e, come tali, pienamente legittimi.

Deve, peraltro, osservarsi che le predette contestazioni sono state effettuate dalla reclamante con note certamente ammissibili, in quanto – contrariamente a quanto sostenuto dal **CP_2** -, le stesse costituiscono esplicitazione del fondamentale diritto di difesa esercitabile a fronte della proposizione del reclamo incidentale.

Soccorre, in proposito, il disposto di cui all'art. 473 bis 32 c.p.c. che, sebbene riguardi l'appello incidentale, risulta certamente applicabile – per analogia -, anche al rimedio impugnatorio del reclamo incidentale. Tale norma riconosce all'appellante il diritto di depositare una memoria di replica a fronte della proposizione dell'appello incidentale, così assicurandogli, in omaggio al principio del contraddittorio, di poter interloquire in merito a tutte le questioni fatte valere da controparte.

Non colgono, poi, nel segno le deduzioni del **CP_2** in ordine alla possibilità, per la **Pt_1** di mettere a reddito i beni immobili di cui risulta comproprietaria, come un garage, a suo dire, inutilizzato.

Infatti, siffatte argomentazioni – oltre a non essere esaminabili in tale sede -, risultano oltremodo generiche, in quanto non riscontrate da documentazione attestante la concreta sfruttabilità economica del bene immobile sopra indicato.

Ugualmente erroneo è l'assunto secondo cui l'indennità di accompagnamento percepita dalla **Pt_1** in qualità di caregiver delle due figlie, costituisce una forma di reddito di cui occorre tener conto nella determinazione dell'assegno di mantenimento.

Infatti, come chiarito dalla Suprema Corte, l'indennità di accompagnamento è finalizzata a fare fronte alla situazione di invalidità e all'incapacità del beneficiario di provvedere da solo gli atti della vita quotidiana e non è diretta ad aumentare il reddito del percipiente.

Pertanto, non è una risorsa economica della quale si debba tenere conto in punto di determinazione dell'assegno di mantenimento, ma è semplicemente una misura assistenziale pubblica diretta

pareggiare o quantomeno a diminuire l'incidenza dei maggiori costi che comporta la patologia per la persona diminuita e per il familiare che se ne prende cura.

In altri termini, con l' indennità di accompagnamento e le altre provvidenze in favore di invalidi, lo Stato si fa carico della condizione di specifico svantaggio che riguarda la persona (e di conseguenza il caregiver), in attuazione dei doveri di solidarietà propri del nostro sistema costituzionale, che persegue la uguaglianza sostanziale dei consociati, tramite interventi positivi in favore dei soggetti svantaggiati, al fine di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona (cfr. Cass. n. 10423/2023; n. 36565/2022)

Confermata, sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'esistenza di un elevato divario economico tra le parti e l'insussistenza, in capo alla reclamante, di redditi adeguati a mantenere il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, si impone un aumento dell'assegno di mantenimento riconosciuto dal giudice di prime cure e fissato nella somma di € 400,00 mensili.

Infatti, deve evidenziarsi come tale importo sia destinato a ridursi drasticamente per effetto del mutuo cointestato, gravante sulla **Pt_1** in ragione della metà e pari alla somma mensile di € 321,50 , che riduce le risorse disponibili all'esiguo importo mensile di € 80,00 euro, chiaramente insufficiente a garantirle il tenore di vita endo-coniugale.

Certamente, non sfugge alla Corte la circostanza che la reclamante possieda una capacità lavorativa, alla cui esplicazione non ostano le patologie di cui la stessa risulta affetta.

Invero, la documentazione medica prodotta non evidenzia uno stato di invalidità tale da impedirle di svolgere un'attività compatibile con le proprie condizioni di salute.

In proposito, vale la pena rammentare i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, che richiedono una compromissione della capacità lavorativa grave, stabile e adeguatamente provata; condizioni che, nel caso di specie, non risultano integrate, salvo diverse emergenze nel corso del giudizio di primo grado, che sarà compito del giudice di prime cure verificare.

Neppure l'asserita necessità di un accudimento delle figlie affette da handicap grave risulta, allo stato, totalmente ostativa all'utile inserimento della **Pt_1** nel mondo del lavoro, considerato, in particolare, che, per pacifica ammissione della reclamante, le giovani beneficiano dell'assistenza di una badante e godono – secondo le incontestate allegazioni del **CP_2** –, di un certo grado di autonomia.

Nondimeno, ritiene il Collegio che la capacità lavorativa della reclamante – stante l'età della stessa, la lontananza dal mondo del lavoro, l'assenza di specifiche competenze -, potrebbe essere sfruttata solo mediante l'espletamento di attività compatibili con il suo titolo di studio o con la pregressa esperienza lavorativa maturata e secondo modalità tali da non impegnare integralmente la medesima, così da consentirle di dedicarsi alla cura delle figlie (come ad esempio l'organizzazione di corsi di doposcuola in casa o online o lo svolgimento dell'attività di badante).

Trattasi evidentemente, di impieghi lavorativi inidonei ad elidere l'alto divario reddituale esistente tra le parti e ad assicurare alla reclamante redditi adeguati a garantire il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.

Se, dunque, la capacità lavorativa della **Pt_1** non incide sull'an dell'assegno di mantenimento, di essa si deve comunque tener conto nella determinazione del quantum.

Ed invero, nella giurisprudenza di legittimità, si è ripetutamente affermato che l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, qualora venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche.

Pertanto, il riconoscimento dell'assegno previsto dall'art. 156 c.c., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo (cfr. Cass. n. 234/2025; n. 20866/2021).

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, appare congruo fissare la misura dell'assegno di mantenimento in favore della **Pt_1** nella somma di euro 550,00, da rivalutare annualmente secondo gli Indici ista.

§

Reclamo incidentale

3. Il **CP_2** propone reclamo incidentale avverso l'ordinanza emessa ex art. 473 bis 22 c.p.c., lamentandone l'erroneità nella parte in cui il giudice di prime cure non ha disposto la richiesta divisione fisica dell'abitazione coniugale e l'assegnazione, in proprio favore, di uno degli appartamenti di cui siffatta abitazione risulta composta.

Deduce, in proposito, di aver acquistato, nel 2021 e unitamente alla moglie, un immobile contiguo alla predetta casa familiare, il quale è stato unificato alla stessa, con la conseguenza che l'abitazione coniugale risulta composta da due distinti appartamenti, sebbene collegati tra loro.

Rileva, dunque, l'elevato divario economico-patrimoniale esistente tra le parti: la **Pt_1** risulta, infatti, titolare per intero dell'abitazione familiare di ben 13 vani, mentre esso, reclamante incidentale, vive in un container a Firenze di soli 4 mq, che gli spetta a titolo di alloggio per l'attività lavorativa svolta.

Evidenzia, pertanto, che lo stipendio dallo stesso percepito, pari a 3500,00 euro, si ridurrebbe – in caso di accoglimento della richiesta di controparte di modifica della misura dell'assegno di mantenimento - , a meno di 2000 euro; somma con cui lo stesso dovrebbe reperire un diverso e più dignitoso alloggio; provvedere al suo sostentamento; acquistare un'auto per gli spostamenti quotidiani (atteso che l'autovettura in comproprietà tra i coniugi è rimasta nell'esclusiva disponibilità della **Pt_1** ; sostenere le spese di viaggio e alloggio in Sicilia per fare visita alle due figlie e provvedere al 50% delle spese straordinarie in loro favore.

Tutto ciò premesso, il **CP_2** chiede la revoca dell'assegnazione della casa familiare interamente alla **Pt_1** e la divisione fisica dei due appartamenti che la compongono, con assegnazione degli stessi in favore di entrambi i coniugi in ragione di un appartamento ciascuno; la revoca dell'assegno di mantenimento disposto in favore di controparte e pari a 400,00 euro; in via subordinata, nel caso di mancata revoca dell'assegnazione della casa coniugale in favore della **Pt_1** il **CP_2** chiede che venga posto a carico della controparte l'obbligo di pagare integralmente la rata del mutuo gravante sull'immobile e pari alla somma mensile di euro 643,17.

Il reclamo incidentale proposto dal CP_2 è infondato.

Anzitutto, giova rilevare che la domanda di divisione fisica dell'immobile adibito a casa coniugale non rientra nella competenza del giudice della famiglia, né può esservi attratta in forza del disposto di cui all'art. 40 c.p.c., trattandosi di domanda connessa a quella principale solo dal punto di vista soggettivo.

Come, in proposito, chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la norma in esame consente il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione cd. per subordinazione o forte (art. 31, 32, 34, 35 e 36, c.p.c.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario (salva l'applicazione del rito speciale, qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale), dovendosi conseguentemente escludere la possibilità di proporre cumulativamente più domande - soggette a riti diversi - connesse solo soggettivamente ex artt. 33 o 103 c.p.c. (cfr. Cass. n. 26537/2025).

Quanto, poi, alla domanda di assegnazione parziale della casa coniugale – conseguente alla suindicata divisione materiale dell'immobile -, deve preliminarmente evidenziarsi che, secondo l'indirizzo della Suprema Corte, l'assegnazione di una porzione della casa coniugale al genitore non collocatario è ammessa - anche nell'ipotesi di pregressa destinazione a casa familiare dell'intero fabbricato -, in presenza di alcune condizioni.

Occorre, anzitutto, che non vi sia una spiccata conflittualità tra i coniugi, che renderebbe inopportuna, in vista del benessere dei figli, una loro vicinanza abitativa.

In secondo luogo, è necessario accertare che l'assegnazione parziale della casa familiare agevoli in concreto la condivisione della genitorialità e la conservazione dell'habitat domestico dei figli minori o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti.

Deve, invece, escludersi l'assegnazione parziale quando essa sia richiesta dal genitore che non vive con la prole al solo scopo di riottenere la disponibilità di una parte del suo patrimonio e di risparmiare sulle spese abitative.

Infatti, alla valutazione concernente l'assegnazione della casa familiare è estranea qualsivoglia valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi, ove non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico.

E' necessario, infine, che l'unità immobiliare sia del tutto autonoma e distinta da quella destinata ad abitazione della famiglia ovvero che questa ecceda per estensione le esigenze della famiglia e sia agevolmente divisibile, con onere, in capo alla parte che richiede l'assegnazione parziale, di deposito della documentazione attestante l'autonomia strutturale o l'agevole frazionabilità dell'immobile (cfr. Cass 24106/2023; n. 22266/2020; n. 1178372016; n. 16649/2014).

L'applicazione dei summenzionati principi di diritto al caso di specie conduce al rigetto della richiesta di assegnazione parziale avanzata dal CP_2, stante l'insussistenza dei presupposti indispensabili per il suo accoglimento.

Sebbene la domanda non sia stata formulata esclusivamente in funzione di eliminazione dell'asserito elevato divario patrimoniale esistente con la controparte (circostanza che renderebbe la richiesta infondata), atteso che il **CP_2** ha posto l'accento sulla prioritaria esigenza di frequentare più agevolmente le figlie durante i periodi di soggiorno in Sicilia, essa è egualmente infondata.

Deve, infatti, da un lato, evidenziarsi l'esistenza di un'elevata conflittualità tra le parti, ostativa a una loro vicinanza abitativa, nell'ottica di un'adequata tutela degli interessi delle due figlie; e dall'altro, l'omesso deposito di qualsivoglia documentazione attestante la piena autonomia delle singole unità ricavabili dal frazionamento, con accessi autonomi ed esclusivi.

Inammissibile si rivela l'ulteriore domanda proposta in via subordinata e volta a ottenere una pronuncia che ponga in capo alla **Pt_1** l'obbligo di provvedere al pagamento dell'intera rata del mutuo insistente sull'abitazione familiare.

Esula, invero, dalla competenza del Giudice della famiglia la modifica, dal lato passivo, del rapporto obbligatorio intercorrente tra i coniugi, da un lato, e la banca, dall'altro, trattandosi di questione rimessa alla libera esplicazione della loro autonomia negoziale.

Deve, infine, rigettarsi, sulla scorta di tutte le considerazioni sopra svolte, anche la richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento posto a suo carico e in favore della **Pt_1**

§

Alla luce delle argomentazioni che precedono, il reclamo principale va accolto e quello incidentale va rigettato, con conseguente condanna del **CP_2** al pagamento delle spese in favore della **Pt_1**

Esse vanno liquidate, come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), secondo lo scaglione del valore indeterminabile, complessità bassa.

La non particolare complessità delle questioni trattate giustifica l'applicazione di parametri inferiori ai medi e prossimi ai minimi.

Stante la declaratoria infondatezza del reclamo incidentale, ricorrono pure i presupposti per porre a carico del reclamato/reclamante incidentale il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo, giusta quanto disposto dall'art. 1 commi 17 e 18 L.288/2012.

P.Q.M.

1) accoglie il reclamo principale ed, in riforma dell'ordinanza impugnata, ridetermina in euro 550,00, annualmente rivalutabile secondo Indici, l'importo che **Controparte_2** è tenuto a versare a **Parte_1** a titolo di assegno di mantenimento;

2) rigetta il reclamo incidentale proposto da **Controparte_2**

3) condanna **Controparte_2** al pagamento delle spese del procedimento in favore di controparte, liquidandole in complessivi euro 3.700,00 per compensi (euro 1.100,00 per la fase di studio, euro 800,00 per quella introduttiva, ed euro 1.800,00 per quella decisoria), oltre CPA e IVA, se dovute;

4)dà atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico del reclamante incidentale il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo e manda la Cancelleria per gli adempimenti relativi alla riscossione.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 31 marzo 2026

Il Consigliere est.

dott. Marisa Salvo

Il Presidente

dott. Massimo Gullino